

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto – Riqualficazione edilizia degli immobili “Il Casone” e Case a schiera di piazza Verzoni e la realizzazione di un parcheggio al piano interrato e al piano terra da eseguirsi in Comune di Prato, località Iolo, via/piazza Verzoni. Sono comprese nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare i lavori completi, ultimati ed agibili secondo le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati del progetto esecutivo allegati, nelle prescrizioni del Nulla-Osta Vigili del Fuoco nonché secondo tutte le indicazioni che saranno fornite dal Direttore dei Lavori durante il corso dei lavori.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture, da aggiudicare nelle forme del pubblico incanto, è da valutarsi a corpo ed ammonta a € 1.848.966,14 (unmilioneottocenoquarantottomilanovecentosessantaseimila/14).

In particolare, le somme a base d'asta risultano essere ripartite come segue:

A Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	EURO 1.763.225,27
B Oneri per la sicurezza	EURO 85.740,87
C TOTALE LAVORI IN APPALTO	EURO 1.848.966,14

In riferimento alla tabella di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà offrire il ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dall'art.131 del D.lgs.163/06. L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio di valutazione dell'anomalia delle offerte presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 163/06.

In particolare, per la realizzazione dell'impiantistica, sono comprese anche tutte le opere necessarie per le varie assistenze murarie, pertanto i prezzi unitari degli elenchi prezzi allegati comprendono, e quindi compensano, anche tutti gli oneri e i costi a quest'ultime connessi.

Nell'ipotesi di varianti in aumento o in diminuzione dei lavori, autorizzati in ogni caso preventivamente dall'Amministrazione Appaltante, esse saranno contabilizzate "a corpo" detraendo dal prezzo a corpo e a misura le quantità non eseguite e sommando quelle effettivamente eseguite. Tali opere saranno valutate economicamente applicando i prezzi di riferimento del Prezzario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana **anno 2003** (o precedenti nel caso la voce non fosse presente nell'edizione citata) alle quantità misurate secondo le norme contenute nelle leggi vigenti e nel presente capitolato speciale.

I prezzi dell'“Elenco prezzi” allegato comprendono anche tutti i costi quali installazione del cantiere e macchine, sicurezza, ponteggi, ogni mezzo d'opera e quant'altro per dare i lavori finiti, completi, funzionanti, a perfetta regola d'arte.

Il ribasso percentuale, offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, si estende e si applica a tutti i prezzi unitari dell'“Elenco prezzi” allegato relativi alle opere riguardanti l'oggetto dell'appalto, escludendo da questo la quota percentuale media prevista per l'importo degli oneri della sicurezza, ai quali non può essere applicato il ribasso d'asta stesso.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art.256 del D.Lgs.163/06;
- **Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni;**
- Regolamento ex art. 3 della L. 109/94 approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554, nel prosieguo chiamato "DPR 554/99" per quanto concerne gli articoli non abrogati dall'art.256 del D.lgs.163/06;
- Regolamento del sistema unico di qualificazione ex art. 8 L. 109/94, approvato con DPR
- 25 gennaio 2000 n. 34, nel prosieguo chiamato "DPR 34/00";
- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, nel prosieguo chiamato "DM 145/00";
- Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni rispettivamente chiamati "D.Lgs. 626/94" e "D.Lgs. 494/96";

I lavori dovranno essere, altresì, eseguiti con l'osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 490/94 e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte **dall'Ing. Lorenzo Frasconi**, funzionario responsabile del Settore CC “Mobilità, Ambiente e Grandi Infrastrutture”. Prima dell'inizio dei Lavori il Responsabile del procedimento promuoverà l'istituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile e amministrativo, individuandone i componenti e le rispettive competenze, secondo le tariffe professionali vigenti e ne darà comunicazione al soggetto aggiudicatario.

Il corrispettivo previsto per tale ufficio resta, pertanto, escluso dall'importo complessivo dei lavori a base di gara.

ART. 4 - NORME E PRESCRIZIONI SU CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI. MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto riguarda descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto - Specifiche Contrattuali e nel

Capitolato speciale d'appalto – Specifiche Tecniche, negli elaborati grafici e negli elaborati del piano di sicurezza e coordinamento allegati al presente documento.

In particolare per una migliore lettura ed interpretazione delle norme e prescrizioni su caratteristiche e requisiti dei nonché sulle modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto più ampiamente specificato nel Capitolato speciale d'Appalto – Specifiche Tecniche.

ART. 5 - ORDINE DI PREVALENZA

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante.

Resta inteso che sono da realizzarsi tutte le opere descritte negli elaborati di progetto anche nel caso in cui esse compaiano su di un solo elaborato o prospetto e non vengano ripetute sugli altri.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al precedente articolo 2 sono complessivamente articolati nelle seguenti lavorazioni:

CANTIERE E NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE	€ 37.312,20
OPERE EDILI B+C1+C9+C10+C11	€ 1.428.627,39
OPERE DI IMBIANCHINO DECORATORE C2	€ 111.497,95
OPERE DI LATTONIERE C3	€ 15.442,80
OPERE DI FALEGNAME C4	€ 55.161,90
OPERE DI FABBRO – CARPENTIERE C5	€ 18.038,30
OPERE DI VETRAIO C6	€ 13.015,00
OPERE DI IDRAULICO C7	€ 115.082,20
OPERE DI ELETTRICISTA C8	€ 54.788,40

TOTALE OPERE (comprensivo degli oneri per la sicurezza) **€1.848.966,14.**

Sono subappaltabili nella misura del 30% tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Sono implicitamente comprese nell'importo a base, tutte le lavorazioni e forniture accessorie necessarie per consegnare le rispettive opere a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

Nei lavori è prevista la costruzione di un parcheggio e autorimesse sotterranee, l'Amministrazione si riserva di non costruire questa opera. L'impresa appaltatrice non

potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata costruzione del parcheggio e delle autorimesse sotterranee.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere obbligatoriamente qualificati ai sensi dell'art.40 **D.Lgs. 163/06**. Essi devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. **E' richiesta la qualificazione, come da DPR 34/00, nella sola categoria di opere che identifica la categoria di lavori da appaltare, ovvero la OG1.** Ai sensi del suddetto decreto il rilascio dell'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e comprensiva dei requisiti di ordine generale e speciale occorrenti.

Sono ammessi a partecipare all'appalto, osservati i requisiti di qualificazione sopra indicati, i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni D.Lgs.163/06 art 34;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e **del D.L.C.P.S.14 dicembre 1947, n. 1577**. e i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, sulla base delle disposizioni **del D.Lgs.163/06**;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C., tra imprenditori individuali , anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.**36 del D.Lgs.163/06**;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, secondo le disposizioni di cui **all'art.37 .Lgs.163/06**
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 C.C., costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a),b),c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter C.C **secondo le disposizioni di all'art.37 D.Lgs.163/06**;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/7/1991 n. 240, nelle forme di cui all'art. **37 D.Lgs.163/06**;
- g) Possono altresì partecipare i soggetti di cui alle lett. d) ed e), anche se ancora non costituiti, come disciplinato dall'art.37 comma 8 del D.Lgs.163/06.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 8 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il termine e le modalità di invio delle offerte sono fissati nel bando di gara.

L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le modalità della procedura aperta con il metodo del prezzo più basso.

L'aggiudicazione del presente appalto è effettuata, ai sensi del **D.Lgs.163/06 art. 82 comma 2 lett. b)**, al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari;

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art.90 DPR 554/99.

Ove siano individuate offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato "soglia di anomalia" in base alle disposizioni di legge, non si procederà all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le offerte che presentano un carattere anormalmente basso sono soggette a verifica di congruità da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le modalità dell'articolo sopra citato.

Si prevede, ai sensi **dell'art. 140 D.Lgs.163/06.**, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato sarà interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.10 - STIPULA DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto l'Amministrazione pubblicherà l'elenco dei partecipanti alla gara, del vincitore, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori,.

La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma pubblico-amministrativa.

Per la stipula del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi (art. 17 del presente Capitolato) si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei

requisiti per l'affidamento dei lavori previsti dall'art.38 D.lgs.163/06.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti si procederà alla risoluzione del contratto (normativa vigente LL.PP. e art. 1672 c.c.).

ART. 11 - LAVORI A CORPO

Si precisa che i **lavori sono a corpo ed aggregati in gruppi di lavorazioni omogenee**, per l'importo posto a base d'asta, ai fini sia della facoltà dell'amministrazione di disporre le variazioni o addizioni di cui al DPR 145/00, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10/% in più o in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

ART. 11 bis - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà a concordare i nuovi prezzi fra il Committente e l'Impresa (prima dell'esecuzione dell'opera e su richiesta documentata dell'Impresa) mediante ragguglio o con quelli simili di contratto o con quelli del "Prezzario Ufficiale di Riferimento - Provveditorato alla Opere Pubbliche della Toscana - Ministero dei lavori Pubblici - Edizione Gennaio 2003" oppure, in mancanza di questi, ricavandoli applicando alle schede di analisi dei prezzi, i prezzi correnti di mercato o desunti dal "Prezzario Ufficiale di Riferimento - Provveditorato alla Opere Pubbliche della Toscana - Ministero dei lavori Pubblici - Edizione Gennaio 2003". Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta al netto della percentuale media per gli oneri della sicurezza.

Nella impossibilità di procedere alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità sopradescritte si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% annuo.

Per le voci mancanti viene utilizzato il Prezzario Regionale predisposto dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'anno 2003; qualora si riscontrino prezzi non citati dal suddetto prezzario il prezzo verrà determinato con le modalità previste dal comma 2, art. 34, DPR 21.12.1999 n. 554 fissando preventivamente che all'importo determinato applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o in difetto dai prezzi correnti di mercato dovrà essere aggiunto:

- un importo per le spese relative alla sicurezza calcolato con una percentuale pari al 4% (quattroper cento);
- all'importo così determinato deve essere aggiunto un importo per le spese generali calcolato con una percentuale pari al 13% (trediciper cento);
- all'importo così determinato deve essere aggiunto un importo per l'utile dell'appaltatore calcolato con una percentuale pari al 10% (dieciper cento);

il Direttore dei lavori avrà il compito di verificare la corretta applicazione delle percentuali di ricarico.

In caso di mancato accordo, agli effetti dei pagamenti di acconti sui lavori, si contabilizzeranno provvisoriamente i prezzi ritenuti equi dai rappresentanti delegati dal Committente; la definizione dei prezzi controversi sarà demandata all'eventuale Collaudatore. Ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, DPR 21.12.1999 n. 554, i prezzi si intendono definitivamente accettati. In caso di urgenza, si darà inizio ai lavori con l'impegno da parte dell'Appaltatore di presentare all'accettazione della Direzione dei Lavori, per scritto, i nuovi prezzi entro e non oltre 10 giorni dall'inizio dei lavori cui detti prezzi si riferiscono e di averne approvazione entro i 5 ulteriori giorni successivi. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 12 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali da impiegare, in rapporto alla funzione cui sono destinati, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n.246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nei documenti allegati al Contratto. Ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pie' d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti ufficiali, contenenti i requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

A tale scopo al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano diversi e di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore (art. 15 D.M. 145/00).

Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla esecuzione di opere sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta per l'esecuzione dei lavori, sarà considerata impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione e dovrà essere corredata da quanto segue:

a) attestazione comprovante l'intervenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. **75 del D.Lgs 163/06**, destinato a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

b) impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. **113 del D.Lgs. 163/06**, qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

La cauzione predetta può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, nonché mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia.

La stessa sarà svincolata, per i concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, sulla base dell'attestazione circa la mancata aggiudicazione rilasciata dal Presidente, tranne che per il soggetto che segue nella graduatoria l'aggiudicatario.

Lo svincolo della cauzione provvisoria del primo classificato interviene a seguito dell'approvazione dell'aggiudicazione e la costituzione della cauzione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti il contratto o non costituisca la cauzione definitiva, l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione. Al momento del contratto, l'aggiudicatario dovrà documentare l'avvenuta costituzione, nelle forme e modi di cui sopra, di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, come compiutamente disciplinato dall'art. **113 del D.Lgs.163/06**.

Nel caso in cui tale ribasso sia superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ed è a garanzia del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

La garanzia è svincolata, in ragione della metà, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà constare della certificazione notarile attestante le generalità di chi firma e il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia della rinuncia esplicita da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 C.C.;

dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, **D.Lgs.163/2006** l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA

Partita 2 - Opere preesistenti – importo assicurato €1.000.000,00

Partita 3 – Demolizione e sgombero – importo assicurato €200.000,00

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a €1.500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:

- danni a cose dovuti a occupazioni temporanee;
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamo altresì i contenuti di cui all'art. 129, comma 2, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, ove previsto.

ART. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della *cauzione provvisoria* è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della certificazione di qualità rilasciata da

organismi accreditati conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art 75 comma 7 del D.Lgs.163/06.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso dei requisiti indicati dall'art. 40 comma 7 D.Lgs.163/06.

ART. 15 - MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme richiamate, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'Ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso Comune.

Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art.3 del D.M.145/00 e deve essere garantita la presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli stessi, dell'appaltatore o rappresentante, con le conseguenze eventuali di cui all'art.4 del D.M. citato. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa su sicurezza e salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di ogni altro impegno, assumendo i conseguenti oneri.

In particolare lo stesso deve provvedere alla integrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza e coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, di cui all'art.131 D. Lgs.163/06 e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli artt. 9 e 12 comma 5, D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/00, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori appaltati. La violazione del divieto, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Sono tuttavia ammesse le varianti in corso d'opera previste tassativamente dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori (per una o più categorie e da una fino alla sommatoria delle voci di computo o lavorazioni) in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel limite di un quinto dell'importo di contratto (da calcolarsi sulla sommatoria di tutti gli importi) e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 12 D.M. 145/00. *Si precisa che la costruzione del*

parcheggio e autorimesse sotterranee, ove venisse non richiesta, non rientrerebbe nei calcoli ai fini di determinare il limite dell' 1/5 dell'importo di contratto.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto **alla disciplina dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 e in particolare alle seguenti condizioni:**

- 1) che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto sopra detto presso l'appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore e la dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti generali di cui **all'art. 38 D-lgs.163/06.**
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. **10 della L.n.575/1965.**

I compensi del subappalto saranno corrisposti all'Appaltatore originario, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Ove intenda avvalersi del subappalto l'appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti previsti nelle norme di settore, anche se qui non singolarmente enunciate.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. **117 D.Lgs. 163/06.**

ART. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi e comunque, non oltre 45 giorni dalla data suindicata.

La consegna avverrà sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione, con almeno otto giorni di anticipo. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Qualunque sia la causa della sospensione non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo e la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 20 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori onde consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Nella predisposizione del programma di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà considerare la presenza di altri lavori già previsti o quelli che la stazione appaltante vorrà realizzare in corso d'opera nel rispetto di quanto prevede l'art. **132 D.Lgs.163/06**.

Il Direttore dei Lavori procede al controllo della sua attendibilità e provvede alla relativa approvazione mediante l'apposizione di un visto; verifica inoltre in corso d'opera il suo regolare svolgimento ed il rispetto delle scadenze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, ovvero quando sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in ottemperanza all'art. 5 del D. Lgs. 494/96, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 21 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla

specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi ad uso pubblico del Comune di Prato, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato, sono a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 5 del DM 145/00, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compenso particolare o indennizzi di qualsiasi natura:

- 1) il rilievo della situazione prima della esecuzione dei lavori qualora lo ritenga opportuno e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;
- 2) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché in genere di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- 3) si conviene che l'appaltatore della presente gara ha l'obbligo di mettere a disposizione il proprio cantiere in cui si eseguiranno i lavori, senza pretendere alcun compenso, alle ditte aggiudicatrici di lavori già previsti o per altri lavori che la stazione appaltante dovesse approvare in un momento successivo. Il direttore dei Lavori provvederà ad impartire le relative disposizioni;
- 4) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio di cantiere e l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti detti servizi. L'impresa appaltatrice non potrà muovere eccezioni e pretendere compensi per eventuali intralci e/o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati dipendenti dalle opere eseguite dalle Aziende erogatrici, salvo il risarcimento di eventuali danni ai lavori da essi eseguiti e da rifondersi dalla Ditta o Azienda che ne fu causa, nella misura e nella entità stabilita dalla Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio;
- 5) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- 6) l'installazione di tabelle e ove necessario segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzano la viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nell'edificio o nelle zone adiacenti;
- 7) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per l'eliminazione di eventuali danni o la rimozione dei detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite dai competenti organi e dalla Direzione dei lavori;
- 8) la recinzione del cantiere e qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- 9) la fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera e strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, fino al termine delle operazioni di collaudo, oltre all'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione lavori;
- 10) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria,

del responsabile unico del Procedimento, dei progettisti delle opere della sicurezza, dell'ufficio direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;

11) la fornitura bimestrale all'appaltante in duplice copia di almeno n. 36 fotografie a colori 18x24, dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori, atte a documentare ogni lavorazione effettuata, oltre ad una esauriente documentazione dei lavori specialistici;

12) Ad ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto di ulteriore compenso, i seguenti adempimenti: consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, se eseguiti, rilasciate da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 46/90;

13) La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di agibilità delle opere.

14) La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione, dei lavori dei disegni e tracciati finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili, alle strutture ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali eventualmente installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita su supporti informatici (formato DWG) in base alle specifiche che saranno fornite dal Committente all'Impresa appaltatrice;

15) L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante, nonché la gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo;

16) La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

17) L'impresa dovrà attenersi alle specifiche disposizioni del Direttore di lavori, il quale avrà il compito di coordinare la realizzazione delle opere previste nel presente appalto con le altre opere in atto, negli spazi confinanti con l'edificio oggetto del presente appalto, nel rispetto del cronoprogramma, coordinando le diverse fasi attuative e valutando le eventuali varianti da apportare al cronoprogramma del presente appalto. L'impresa non potrà vantare alcun indennizzo o compenso per i giorni o eventuali disagi conseguenti alla contestualità dei diversi lavori presenti nell'area di intervento.

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni alle persone od alle cose che potranno derivare per proprio fatto o dei dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

Sarà obbligo del professionista adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Appaltante.

ART. 22 - STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre il corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti di strutture ed impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

ART. 23 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori in cui saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall'inizio dei lavori fino alla redazione degli stessi. Gli stati di avanzamento saranno pagati ogni qual volta saranno contabilizzati lavori per un importo minimo di 500.000 €.

Quando le lavorazioni o somministrazioni si giustificano per la loro natura con fatture e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore, lo stato di avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato di avanzamento mediante opportuna annotazione.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento, e a sua completa discrezione, provvederà a redigere corrispondenti certificati di pagamento dei relativi acconti nel più breve tempo possibile.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

a) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, applicando al relativo importo di cui alla lett. a) del precedente art. 2, la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d'avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione, al netto degli oneri per la sicurezza;

b) per quanto concerne le opere a corpo, trattandosi di aggiudicazione con il metodo *del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari*, applicando alle quantità eseguite i prezzi *offerti in sede di gara*;

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo l'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal direttore dei lavori.

Si provvederà al pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria, dopo il certificato di collaudo provvisorio, fermo restando quanto disposto dall'art. **141 D.Lgs. 163/06** circa la responsabilità biennale e decennale. La rata di saldo sarà oggetto di una trattenuta di importo pari a €100.000 che saranno corrisposti in seguito alla emissione del certificato di collaudo dell'opera, qualora questo confermi la regolarità dell'esecuzione dei lavori.

Si procederà, altresì, allo svincolo delle ritenute dello 0,50 % a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le liquidazioni degli importi sopra detti saranno disposti con determinazioni dirigenziali con periodicità stabilita dal Responsabile del procedimento.

ART. 24 - PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A CORPO

I prezzi unitari per i lavori a corpo compresi nell'appalto, devono compensare:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, etc.;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli;

I prezzi dell'"Elenco prezzi" allegato si intendono completi di ogni onere e comprendono: installazione cantiere e macchine, costo e oneri della sicurezza, assistenze murarie per gli impianti in genere, i ponteggi e tutto quanto per dare le opere finite, complete, agibili.

I prezzi comprendono la pulizia durante i lavori e la pulizia finale.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.

ART. 25 - PREZZO CHIUSO

Ai sensi dell'art **133 comma 2 D.Lgs. 163/06** non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica, pertanto, il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Il prezzo chiuso di cui all'art **133 D.Lgs. 163/06** consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui il tasso d'inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 %, è applicabile ai lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 26 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati **entro e non oltre n. 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'appaltatore ai sensi del 1° comma del precedente art. 20:

- 1) il ritardo nell'apprestare il cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) il ritardo, nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori, ai fini dell'approvazione al subappalto, che deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni;
- 4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione pari all'1 ‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, per un totale, comunque, complessivamente non superiore al 10% (diecipercento).

ART. 27 – PROROGHE

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'art. 26 può richiederne la proroga. Non sono concesse proroghe che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili, stante la previsione del precedente articolo sul termine essenziale. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE – COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all'art.21 del DM 145/00, comma 2, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei lavori dell'appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio.

Sarà redatto un apposito certificato, in duplice originale, in caso di esito positivo, sottoscritto anche dall'appaltatore o da suo rappresentante, da trasmettere poi al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o da suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art.174 DPR 554/99, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 60 giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art.175 del richiamato DPR 554/99.

Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e salvi altresì gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 192 DPR 554/99.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera e, salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'appaltante, alla cui esecuzione l'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore inadempiente.

ART. 29 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma **6 dell'art.118 D.Lgs. 163/06 e all'art.131 D.Lgs. 163/06**. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla direzione lavori dell'appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'appaltante medesimo ingiunge all'appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispektorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

ART. 30 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E DANNI DA FORZA MAGGIORE

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per 10 anni dalla data della consegna e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (DPR 24.5.88 n. 224).

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza da ogni diritto o compenso, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 31 - PIANI DI SICUREZZA

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:

- 1) eventuali proposte, da parte del Direttore dei Lavori, integrative del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio, ai sensi dell'art.131, comma 2 D. Lgs 163/06.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano generale di sicurezza, redatti dal geometra **Andrea Landi**, formano parte integrante del contratto di appalto.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Nel caso di accertati comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori stessi, è pronunciata la risoluzione del contratto con le procedure di cui all'art **136 D.Lgs. 163/06**.

Inoltre, l'appaltante può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art **135 D.Lgs.163/06** a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal Direttore dei lavori, su indicazione del Responsabile del Procedimento, nei modi e termini di cui all'art. **136 D.Lgs. 163/06**, Nei casi suddetti la comunicazione della decisione assunta dall'appaltante è comunicata all'appaltatore con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell'art. **140 D.Lgs. 163/06**.

In relazione a quanto sopra, alla data suddetta si fa luogo, in contraddittorio, alla redazione allo stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché all'accertamento di quali debbano essere mantenuti a disposizione dell'Appaltante per la eventuale riutilizzazione e alla rideterminazione del relativo costo.

A chiusura del verbale il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro cui eseguire, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'appaltatore inadempiente.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'appaltatore, allo stesso viene comunicato, per ogni ulteriore effetto, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Lo stesso appaltante procede alla formale immissione del nuovo appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato, nelle more del quale l'appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell'appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto dell'immissione formale nel possesso del cantiere dell'appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente i mezzi da consegnare all'appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente affidamento del completamento dei lavori ad altro soggetto.

Nei casi di risoluzione del contratto e affidamento in danno dell'appaltatore inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione all'appaltante:

- 1) ponendo a base dell'affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento

delle opere, determinato con l'applicazione dei prezzi dell'elenco posto a base di gara dell'appalto originario. Sono compresi gli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo, sottoscritti per accettazione dall'appaltatore inadempiente;

2) ponendo a carico del medesimo appaltatore inadempiente:

a) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione dell'affidamento e l'importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

b) l'importo delle penali per il periodo di ritardo.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art **136 D.Lgs**, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere le opere stesse.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 240 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art.149 del Regolamento di attuazione approvato con DPR 21.12.1999 n. 554.

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante che non si siano potute risolvere mediante accordo bonario ex art.31 bis della Legge ex art. 240 D.Lgs. 163/06, saranno demandate al Tribunale di Prato. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione del contratto d'appalto, spese di bollo, copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto ed ogni altro onere tributario.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto che, contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed esercizio di cantiere, spese per l'esecuzione delle campionature ove necessarie e richieste.

L'imposta sul valore aggiunto è regolato come per legge.

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, è vincolato ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall'Amministrazione, in base al particolare regime previsto per quest'ultima.

Allo scopo, tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità dell'amministrazione stessa.

L'aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell'art **29 D.Lgs. 196/03**), impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Capitolato speciale devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia ed essere approvate dalla Giunta Comunale.

Le prestazioni di cui al presente atto sono soggette a Iva.

Ai fini della registrazione, si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni.

§ § § § § § § §